



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: 2020/00334 Del: 22/10/2020 Esecutiva da: 22/10/2020 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:

Nuove disposizioni per Area Unesco dopo DPCM del 18 ottobre 2020 e istituzione aree massimo rispetto

PREMESSO CHE:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, al considerando n. 56, che, *“conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale [...che] possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni”* alla libera concorrenza, nel rispetto dei *“principi di necessità e proporzionalità”*;
- l'art. 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l'art. 3, comma 1 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, prevedendo che alle *“attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande”* non si applichino le limitazioni inerenti al *“rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”*, stabilendo altresì, al secondo comma, quale principio generale dell'ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto dei vincoli *“connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”*;

- la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che *“specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

VISTI :

- il Regolamento di Polizia Urbana recante *Norme per la civile convivenza in città*, approvato con Delibera del Consiglio comunale 24 luglio 2008 n. 69 e da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale 13 ottobre 2016 n. 47, ed in particolare l’articolo 14 secondo cui *“il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l’attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità”* e l’articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *“il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città”*;

- il Regolamento recante *Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico*, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale 04.05.2020 n. 10, attraverso il quale si intende *“perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l’identità culturale e storico-architettonica del centro della città”* e richiamati, in particolare, gli articoli 11 e 12, i quali stabiliscono limiti agli orari di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche all’interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all’articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze;

- in particolare, il comma 2 del predetto art. 11, che consente al Sindaco, mediante apposita Ordinanza, di disporre restrizioni sugli orari di vendita delle bevande e sulla tipologia dei contenitori, ad eccezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di *“limitarne l’applicabilità ad alcune parti dell’area UNESCO”*;

- l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, a norma del quale il Sindaco, come rappresentante della Comunità locale può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di *“superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo*

in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

- l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L.48/2017, a norma dei quali il Sindaco, nelle vesti di ufficiale del Governo, adotta ordinanze “*contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana*” comprendendovi quei provvedimenti “*diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di [...] fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti*”;

- l'articolo 54, comma 6 del D.lgs. 267/2000, così come modificato con DL 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017, ai sensi del quale “*in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali*”;

- l'art. 32, comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

- l'articolo 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana concernenti la riapertura degli esercizi commerciali e le misure di prevenzione sanitaria e contenimento del rischio da contagio da Covid-19 da adottare per la Fase 2;

DATO ATTO che la situazione contingente di pandemia per il Covid-19 ha determinato l’adozione di particolari misure limitative delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, misure la cui graduale attenuazione, a partire dallo scorso mese di Giugno, ha determinato una naturale ripresa delle relazioni sociali, con conseguente riappropriarsi degli spazi pubblici della città da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che la convivenza con il Covid-19 pone le istituzioni di fronte alla necessità di temperare l’interesse alla tutela della salute con l’iniziativa economica degli esercizi commerciali, fortemente danneggiati dal prolungato periodo di sospensione dell’attività ed il bisogno di socialità delle persone, per forza di cose limitato nei mesi del c.d. *lockdown*;

VISTO il Disciplinare anti-assembramenti approvato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze, trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 0080215 del 18 giugno 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* del 16.08.2020;

RILEVATO come una particolare attenzione debba essere dedicata alla circostanza che, anche nella Città di Firenze, specialmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio/sera del fine settimana, un numero elevato di persone si raggruppa creando assembramenti in alcune zone, specie dove è forte la presenza di locali di somministrazione e di commercio alimentare (fenomeno della c.d. “movida”), e che tale fenomeno interessa in modo particolare la zona dell’Oltrarno e specialmente la Piazza Santo Spirito e alcune vie limitrofe;

VISTO l’articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui *“E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”* (comma 8) e *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”* (comma 9);

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine di applicabilità delle disposizioni suddette;

VISTO il d.P.C.M. 7 agosto 2020, che, all’art. 1, comma 2, dispone l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020) e, al precedente comma 1, dispone l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTO il d.P.C.M. 7 settembre 2020, con cui il termine di applicabilità delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, citate, è stato spostato al 7 ottobre 2020;

VISTO il d.P.R. 7 ottobre 2020, con cui è stata disposta la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, con cui, tra l’altro:

- tra le misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottabili mediante d.P.C.M., è stato previsto *“l’obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con*

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità” (art. 1, che ha introdotto la lettera hh-bis) all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 19/2020, convertito nella legge 35/2020);

- è stata disposta l’applicazione, nelle more dell’adozione di ulteriori d.P.C.M. in materia e comunque fino al 15 ottobre 2020, delle misure di contenimento previste dal d.P.C.M. 7 settembre 2020, nonché della predetta misura dell’obbligo di avere con sé ed indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5);

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, ed in particolare l’art. 1, lettera a), che ha aggiunto all’art. 1 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020 il comma 2-bis, secondo il quale “*Delle strade o piazze dei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso , e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*”;

VISTE le indicazioni applicative delle disposizioni del predetto d.P.C.M. 18 ottobre 2020 di cui alla nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno prot. 0064576 in data 20 ottobre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- nel Centro storico Unesco e soprattutto nella zona di Santo Spirito, in numerose occasioni si sono verificati assembramenti permanenti o comunque situazioni in relazione alle quali è risultato arduo imporre, con gli strumenti ordinari, il pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e delle regole della civile convivenza, e che quindi hanno costituito un potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che fonte di degrado e di disturbo alla quiete pubblica - come più volte segnalato mediante esposti e reclami dai cittadini residenti della zona e dalle associazioni costitutesi per fronteggiare tali disagi;

- con l’Ordinanza Sindacale n. 254 del 18 giugno 2020, è stata vietata, fino al 31 agosto 2020, in tutto il territorio del Centro Storico Unesco come delimitato dagli strumenti urbanistici (in base a quanto stabilito all’art. 32.6 del Piano strutturale vigente), la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione, la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell’ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 luglio 2020 sono state complessivamente esaminate le problematiche relative alla zona di Santo Spirito e sono emerse utili indicazioni sui provvedimenti da adottare, al fine di prevenire le conseguenze negative del consumo e dell'abuso di bevande alcoliche sul suolo pubblico;

- con l'Ordinanza Sindacale n. 272 del 16.07.2020, è stato disposto, fino al 31 agosto 2020, nel Centro Storico Unesco il divieto di vendita delle bevande alcoliche in qualunque contenitore dalle ore 20 alle ore 6;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 agosto 2020 è stata ribadita l'opportunità di incrementare gli interventi finalizzati a contrastare gli assembramenti in Piazza Santo Spirito;

- con l'Ordinanza Sindacale n. 2020/2038/000005 del 17 settembre 2020, sono stati rinnovati, dal 18 settembre 2020 al 15 ottobre 2020, i divieti imposti con le ordinanze n. 254/2020 e 272/2020, ed è stata disposta, in Piazza Santo Spirito, nonché in Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Via Maffia, Via Maggio, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via del Presto di S. Martino, dalle ore 20,00 alle ore 06,00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare;

- nel corso dell'incontro tenutosi in Palazzo Vecchio in data 28 settembre 2020 con i rappresentanti dei comitati dei residenti, delle associazioni dei commercianti nella zona di Santo Spirito, sono state evidenziate le perduranti criticità, e discussi i contenuti, le condizioni di fattibilità e gli aspetti controversi, sia di possibili ulteriori misure contingibili ed urgenti, sia di possibili interventi strutturali, volti a rendere più efficaci la prevenzione degli assembramenti ed in generale il recupero di adeguate condizioni di vivibilità urbana nella zona;

- con l'Ordinanza Sindacale n. 2020/00326 dell'8 ottobre 2020, sono stati prorogati i divieti suddetti, è stato disposto, nell'area di Piazza Santo Spirito circoscritta tra Via Sant'Agostino –Borgo Tegolaio – Via Dei Michelozzi – Via del Presto di San Martino e Via Coverelli, l'obbligo di indossare, ad eccezione del momento della consumazione di alimenti e bevande negli spazi consentiti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni normative, ed è stata disposta, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo, una disciplina volta ad assicurare che il numero di persone contestualmente presenti all'interno di detta area (consentendo comunque l'accesso ai residenti ed ai proprietari o possessori di immobili ivi ubicati, nonché i loro ospiti, previa segnalazione al Corpo della Polizia Municipale) si mantenga entro quello consentito dalle misure di prevenzione sanitaria e dalle linee guida contenute nel Disciplinare anti-assembramenti;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 14 ottobre 2020, pur giudicandosi positiva la prima applicazione delle misure disposte con l'Ordinanza n. 2020/00326, si è dato atto dell'esigenza di aggiornarne i contenuti alla luce delle misure di contenimento introdotte dal d.P.C.M. 13 ottobre 2020, anche precisandone, nelle more degli auspicati indirizzi interpretativi da parte del Governo, alcuni aspetti applicativi, e si è convenuto sull'opportunità di introdurre ulteriori misure parimenti finalizzate a contrastare gli assembramenti nel Centro Storico;

- con l'Ordinanza Sindacale n. 2020/00328 del 15 ottobre 2020, sono stati prorogati i divieti e gli obblighi suddetti, nonché la disciplina di accesso contingentato nell'area di Piazza Santo Spirito, suddetta, e sono stati

precisati con riferimento all'intero territorio comunale i limiti di orario e le misure di prevenzione sanitaria per la fruizione dei servizi di ristorazione stabiliti dal sopravvenuto d.P.C.M. 13 ottobre 2020;

- nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 ottobre 2020:

-- sono stati comunicati elementi informativi in ordine alla diffusione del contagio ed alle iniziative volte al contenimento ed al tracciamento, da parte del direttore generale della ASL Toscana Centro e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL;

-- è stata conseguentemente valutata l'opportunità che (oltre alla modifica delle misure in vigore conseguenti alle le modifiche introdotte dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno e tenendo conto delle esperienze analoghe di altre Città, vengano disposte mediante ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ulteriori misure, integrative della disciplina vigente e parimenti finalizzate a contrastare gli assembramenti nel Centro Storico;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di dover adottare ulteriori provvedimenti urgenti al fine di rendere sostenibili la presenza contestuale di persone, nonché l'entità e le modalità del consumo di bevande alcoliche nelle suddette aree, così da eliminare, o quanto meno ridurre le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da Covid-19 e della tutela della salute dei residenti, oltre che della quiete pubblica nelle ore notturne, del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana; e, comunque, di rendere più agevole la comprensione ed il rispetto delle misure di contenimento statali, nonché lo svolgimento dell'attività volta a prevenire e sanzionare le relative violazioni (anche ovviando alle difficoltà operative che, altrimenti, continuerebbero a frapporsi al buon esito di tali attività);

RITENUTO, pertanto, di dover, nelle more di ulteriori valutazioni (conseguenti anche alle ulteriori disposizioni di contenimento del contagio, preannunciate a livello nazionale e regionale), disporre:

- la conferma dei vigenti divieti di vendita, degli obblighi di chiusura per gli esercizi commerciali del Centro Storico Unesco, nonché della vigente disciplina di limitazione del numero di persone che accedono alla zona di Santo Spirito;

- la conferma con parziale modifica delle vigenti precisazioni in ordine alle misure di prevenzione sanitaria per la fruizione dei servizi di ristorazione, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020;

- ulteriori misure di limitazione dell'accesso, mediante imposizione del divieto di stazionamento nell'area per le persone e previsione della possibilità di attraversamento dell'area solo per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area, in due aree della Città individuate come aree di massimo rispetto ai fini del contenimento del rischio da contagio da Covid-19;

RITENUTO necessario disporre il monitoraggio, a cura della Polizia Municipale, degli effetti delle predette misure, al fine di valutare tempi e modi di implementazione degli ulteriori interventi del programma, ovvero l'adozione di diverse misure, con particolare attenzione alle altre zone della Città dove potrebbero determinarsi assembramenti;

CONSIDERATO, anche ai fini di quanto richiesto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., che l'insieme di dette misure ha ottenuto l'assenso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze, nella seduta del 21 ottobre 2020;

RITENUTO di stabilire, per la violazione dei divieti di vendita e degli obblighi di chiusura di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza, una sanzione proporzionata alla rilevanza dei primari interessi - salute e sicurezza pubblica – che si intendono tutelare, e pertanto di fissare la sanzione nel minimo edittale di 400 euro e nel massimo di 500 euro, rimandando a successiva delibera di Giunta la determinazione di una somma per il pagamento in misura ridotta in deroga alla regola di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 689/1981;

DATO ATTO:

- che il Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale ha preso visione del presente atto;
ORDINA

A decorrere **dal 23 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:**

1- in tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito dagli strumenti urbanistici, salvo quanto disposto ai punti successivi della presente ordinanza, è disposta la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare **dalle ore 24.00 alle ore 6.00 in tutti i giorni della settimana.**

2- in Piazza Santo Spirito, nonché in Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Via Maffia, Via Maggio, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via del Presto di S. Martino, è disposta la chiusura obbligatoria, degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare, **dalle ore 20,00 alle ore 06,00, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.**

3- in tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito dagli strumenti urbanistici, è vietata la vendita delle bevande alcoliche in qualunque contenitore, e sono vietate la vendita, anche su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto da parte dei somministratori, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda, **dalle ore 20.00 alle ore 06.00 in tutti i giorni della settimana.**

4- nell'area di Piazza Santo Spirito circoscritta tra Via Sant'Agostino –Borgo Tegolaio – Via Dei Michelozzi - Via Presto di San Martino e Via Coverelli, è disposta altresì, nei giorni di **venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.00 del giorno successivo**, una disciplina volta ad assicurare che il numero di persone contestualmente presenti all'interno di detta area (consentendo comunque l'accesso ai residenti ed ai proprietari o possessori di immobili ivi ubicati, ai loro ospiti, previa segnalazione al Corpo della Polizia Municipale, nonché a coloro i quali sono diretti agli esercizi commerciali legittimamente aperti ivi ubicati) si mantenga entro quello consentito dalle misure di prevenzione sanitaria e dalle linee guida contenute nel Disciplinare anti-assembramenti (approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 18 giugno 2020 e trasmesso con nota del Prefetto di Firenze prot. 80215 in pari data) e comunque nel limite massimo di **1.000 persone**, attraverso la predisposizione di transennamenti e punti di accesso controllati e lo svolgimento di attività di filtraggio, effettuate anche con l'impiego di personale (volontari o steward), così

come previsto dal Disciplinare di cui sopra, per conteggiare gli ingressi e le uscite e verificare che chi accede indossi la mascherina e non introduca bevande alcoliche e contenitori di vetro in violazione dei divieti vigenti, con inibizione di ulteriori accessi al raggiungimento del numero massimo consentito, secondo le modalità operative definite in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura in data 8 ottobre 2020.

5- In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, sussistendo i presupposti (impossibilità che "sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi") ivi previsti, **in tutto il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO**, come definito dagli strumenti urbanistici, è disposto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei giorni di **venerdì e sabato, dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00** del giorno successivo. **Negli altri giorni ed ore e nel restante territorio comunale** resta ferma l'obbligo di portare con sé le mascherine e di indossarle qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2020.

6- In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 2, e 6, lettera ee), del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come integrato dall'art. 1 del d.P.C.M. 18 ottobre 2020, **in tutti i giorni e nell'intero territorio comunale**:

- ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti della presente ordinanza, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00** con consumo al tavolo e con un **massimo di sei persone per tavolo** (e con possibilità, in tal caso, di trattenersi al tavolo **sino alle ore 0.30** per consumare quanto acquistato, a condizione che **entro le ore 24.00** sia stato emesso il relativo scontrino e che esso venga esibito in caso di controllo da parte della Polizia Municipale) e **sino alle ore 18.00** in assenza di consumo al tavolo;
- ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti della presente ordinanza, è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti per il confezionamento ed il trasporto, nonché, fino alle 24.00, la ristorazione con asporto;
- è fatto obbligo agli esercenti di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo;
- **dopo le ore 21.00** è vietata la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell'esercizio degli alimenti e delle bevande acquistate per asporto; a tal fine, per adiacenze, si intendono la strada o la piazza in cui è ubicato l'esercizio, nonché gli altri spazi pubblici nel raggio di 50 metri dall'ingresso dell'esercizio di ristorazione;
- resta fermo in tutti i casi l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

7- Le seguenti aree sono individuate quali aree di massimo rispetto ai fini del contenimento del rischio di contagio:

- **area comprendente Piazza Sant'Ambrogio, Borgo La Croce nel tratto fino a Via della Mattonaia, Via Pietrapiana, Piazza dei Ciompi;**
- **area comprendente Piazza Strozzi, via Strozzi, Via Sassetti, Via Pellicceria, Piazza della Repubblica.**

In dette aree, è disposta, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, una limitazione dell'accesso che comporta:

- **divieto di stazionamento nell'area per le persone;**

- possibilità di attraversamento dell'area solo per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area.

§

I soggetti destinatari del presente provvedimento debbono adottare e rendere effettive tutte le disposizioni organizzative necessarie al fine di dare piena e completa attuazione al presente provvedimento, fermo restando che, qualora dovesse emergere l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutela della salute pubblica, della civile convivenza, nonché del decoro e della sicurezza urbana, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di assumere le decisioni conseguenti.

La violazione dei divieti di vendita e degli obblighi di chiusura imposti ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 500 euro, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, salva la determinazione con successiva delibera di giunta comunale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di un diverso importo per il pagamento in misura ridotta; resta fermo, per la violazione degli obblighi disposti ai punti 5) e 6) e 7) della presente ordinanza, quanto previsto, in tema di accertamento e sanzioni delle violazioni delle misure di prevenzione sanitaria, dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74.

INFORMA

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Sviluppo Economico, nonché alle Forze di Polizia, chiamati a garantirne l'osservanza.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio *online*, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lì 22/10/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 22/10/2020